Informazione Regolamentata n. 0260-66-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 20 Novembre 2026 17:01:25	Euronext Milan

Societa'	:	TESSELLIS
Utenza - referente	:	TISCALIN05 - Capoccia Federica
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	20 Novembre 2026 17:01:25
Data/Ora Inizio Diffusione	:	20 Novembre 2026 17:01:25
Oggetto	:	Ottenimento misure cautelari

Testo del comunicato

Vedi allegato

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

COMUNICATO STAMPA

AGGIORNAMENTI SUL PROCESSO DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA: IL TRIBUNALE DI CAGLIARI ACCOGLIE IN PARTE LA RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI NEI CONFRONTI DI SPECIFICI CREDITORI SINO AL 31 DICEMBRE 2026

Cagliari, 20 novembre 2026 – Tessellis S.p.A. (la "**Società**" o "**Tessellis**"), società quotata su Euronext Milan, facendo seguito ai comunicati diffusi in data 1, 12 e 30 marzo 2026, 8 e 15 aprile 2026, 3, 20, 22 e 29 maggio 2026, 3 giugno 2026, 1 e 14 luglio 2026 e 8 novembre 2026, nonché alle informative mensili diffuse ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, rende noto quanto segue.

Nell'ambito della composizione negoziata di gruppo ai sensi dell'art. 12 e ss. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (il "**CCII**" e la "**Composizione Negoziata**") avviata presso la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, la Società rende noto che con ordinanza resa in data 18 novembre 2026 (l'"**Ordinanza**"), dato atto, tra l'altro, del parere depositato dall'esperto nominato ai sensi dell'art. 12 CCII, avv. Massimo Zappalà (l'"**Esperto**"), e sentite le parti e l'esperto all'udienza del 18 novembre 2026, il Tribunale di Cagliari ha concesso le misure cautelari (le "**Misure Cautelari**") richieste da Tessellis, Tiscali Italia S.p.A. e GO Internet S.p.A. (congiuntamente, le "**Società Ricorrenti**") con ricorso depositato in data 5 novembre 2026, nei limiti di seguito indicati.

In sintesi, il Tribunale ha disposto le seguenti Misure Cautelari, secondo il perimetro soggettivo e con le limitazioni risultanti dall'Ordinanza, funzionali a preservare le trattative e le operazioni di risanamento in corso:

i. nei confronti di taluni creditori espressamente individuati nell'Ordinanza, nonché dei loro cessionari e aventi causa, il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati con le Società Ricorrenti e di avviare o proseguire azioni cautelari sul patrimonio delle medesime, nonché sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;

ii. nei confronti di specifici creditori muniti di titolo esecutivo e degli enti pubblici creditori individuati nell'Ordinanza, nonché dei loro cessionari e aventi causa, il divieto di avviare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio delle Società Ricorrenti, nonché sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;

iii. nei confronti dei soli creditori individuati nell'Ordinanza in relazione a rapporti essenziali (rigettando, invece, la richiesta di tale specifica misura cautelare nei confronti degli ulteriori destinatari privi di una specifica dimostrazione dell'essenzialità del rapporto e del nesso tra l'iniziativa prospettata e il pregiudizio alle trattative), nonché dei loro cessionari e aventi causa, il divieto di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti, di provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno delle Società Ricorrenti, nonché di revocare, in tutto o in parte, le linee di credito già concesse, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive. Tale tutela non si estende agli inadempimenti relativi alle obbligazioni maturate successivamente a tale pubblicazione.

Il Tribunale ha inoltre rigettato la distinta domanda cautelare volta a inibire la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, per difetto di oggetto concreto e attuale, non risultando dagli atti procedimenti pendenti a tal fine. Nelle motivazioni, ha tuttavia rilevato che, in assenza di revoca, la protezione prevista dall'art. 18, comma 4, CCII resta efficace fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza.

Le Misure Cautelari decorrono dal 18 novembre 2026 e restano efficaci sino al 31 dicembre 2026, in coerenza con la scadenza dell'incarico dell'Esperto, che, come dato atto nell'Ordinanza, ha accettato la proroga sino a

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

tale data. Al riguardo, si precisa che le Misure Cautelari non hanno efficacia retroattiva rispetto alla scadenza delle precedenti misure protettive, intervenuta il 7 novembre 2026, e, pertanto, non incidono sugli atti già compiuti né ricostituiscono rapporti contrattuali eventualmente cessati nel periodo intermedio.

Per maggiori informazioni in merito alla Composizione Negoziata, si rinvia ai precedenti comunicati stampa pubblicati dalla Società, da ultimo in data 8 novembre 2026, disponibili sul sito *internet* www.tessellis.it. La Società informerà il mercato degli ulteriori sviluppi rilevanti ai sensi della normativa applicabile.

Fine Comunicato n.0260-66-2026	Numero di Pagine: 4